

**CONVENZIONE FRA I COMUNI DI PESCARA, MONTESILVANO, SPOLTRE PER LA GESTIONE
UNICA E L'ESERCIZIO ASSOCIATO DELLA FUNZIONE DI:**

**ORGANIZZAZIONE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE,
GESTIONE FINANZIARIA E CONTABILE E CONTROLLO**

ex D.L. 78/10, art. 14 c. 27, lett. "a", convertito con modificazioni nella L. 122/10

L'anno, addì (.....) del mese di nella sede de.....,
sita in, con la presente scrittura privata da valersi per ogni effetto di
legge

TRA

Il Comune di Pescara, in persona del Sindaco Carlo Masci domiciliato per la carica presso la sede legale del Comune di Pescara, sita a Pescara in Piazza Italia n. 1;

Il Comune di Montesilvano, in persona del Sindaco Ottavio De Martinis domiciliato per la carica presso la sede legale del Comune di Montesilvano, sita in Piazza Diaz, n. 1;

Il Comune di Spoltore, in persona del Sindaco Chiara Trulli, domiciliata per la carica c/o la sede legale del Comune di Spoltore, sita in Via G. di Marzio, n. 66;

RICHIAMATI

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali -TUEL";
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012";
- il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD)";
- la legge 6 novembre 2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- l'art.1, co. 14 della legge regionale Abruzzo n. 13 del 17 marzo 2023, "Disposizioni per l'istituzione del nuovo Comune di Pescara.", che prevede l'attivazione della gestione unica

e l'esercizio associato delle funzioni fondamentali comunali elencate dal comma 27 dell'articolo 14 del D.L. 78/2010 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.";

- l'art 30 del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", che prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possano stipulare tra loro apposite convenzioni;

PREMESSO CHE

- la Legge regionale del 17 marzo 2023, n. 13 "Disposizioni per l'istituzione del nuovo Comune di Pescara", prevede l'istituzione del nuovo Comune di Pescara tramite fusione dei Comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore a decorrere dal 1° gennaio 2027, prevedendo nel frattempo l'avvio della gestione unica e dell'esercizio associato di un numero progressivo di funzioni attraverso la forma della convenzione tra Comuni, ai sensi del richiamato art. 30 del D.lgs. 267/2000;
- i Comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore hanno pertanto individuato, tra le funzioni da gestire in forma associata a decorrere dal 2026, la funzione di organizzazione e gestione dei servizi finanziari, contabili e di controllo, di cui al già richiamato D.L. 78/10, art. 14 c. 27, lett. "a", convertito con modificazioni nella L. 122/10;

TUTTO CIÒ PREMESSO, TRA LE PARTI, COME SOPRA COSTITUITE SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione disciplina il percorso per arrivare alla gestione in forma associata per i Comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore di tutte le attività inerenti alla funzione di organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo, secondo quanto di seguito dettagliato. La funzione di gestione finanziaria, contabile e di controllo, in coerenza con le Leggi statali e regionali richiamate in premessa, prevede: sotto il profilo gestionale e operativo, le attività di programmazione economico-finanziaria, formazione e gestione del bilancio, rendicontazione, gestione delle entrate e delle spese, presidio degli equilibri finanziari, gestione della contabilità economico-patrimoniale, dell'indebitamento, degli inventari e degli adempimenti fiscali dell'ente, nonché il coordinamento dei rapporti con il tesoriere, con l'organo di revisione e con gli organismi di controllo. La funzione ricomprende altresì le attività relative al sistema dei controlli interni, al controllo di gestione, alla programmazione strategica e operativa, alla gestione dei flussi documentali e informativi di natura contabile, nonché all'armonizzazione e integrazione dei sistemi informativi, dei procedimenti amministrativo-contabili e dei regolamenti di competenza. Essa include inoltre le attività di organizzazione e coordinamento delle strutture amministrative e finanziarie, di supporto alla definizione della macrostruttura del nuovo ente, di integrazione delle banche dati e dei sistemi digitali, nonché di standardizzazione delle procedure e degli atti amministrativi in funzione della costituzione del nuovo Comune di Pescara.
2. A tale scopo è costituito l'Ufficio di coordinamento per la funzione servizi finanziari dei Comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore con funzioni di coordinamento, supporto,

sviluppo e gestione diretta delle iniziative previste dalla presente convenzione.

ART. 2 FINALITÀ E DURATA

1. Le attività di coordinamento per la successiva gestione associata disciplinata dalla presente convenzione avranno validità fino al 31 dicembre 2026 in quanto propedeutiche alla successiva fusione dei comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore, che diverrà effettiva dal 1° gennaio 2027. Qualora la data di istituzione del nuovo Comune di Pescara sia oggetto di differimento, la durata della presente convenzione si intende conseguentemente prorogata sino alla nuova data di decorrenza.
2. L'Ufficio di coordinamento per la funzione servizi finanziari è la struttura mediante la quale vengono garantite e svolte le seguenti attività:
 - armonizzazione dei regolamenti di contabilità, dei sistemi dei controlli interni, delle procedure amministrativo-contabili e degli atti di organizzazione, nonché predisposizione dell'impianto regolamentare unitario del nuovo Comune di Pescara e standardizzazione di determine, delibere, liquidazioni e atti contabili;
 - ricognizione, analisi e integrazione dei sistemi informativi, delle piattaforme software e delle banche dati contabili e documentali dei tre enti, compresa la definizione delle modalità di convergenza dei sistemi gestionali e del piano di migrazione documentale e informatica;
 - analisi e definizione dell'assetto organizzativo della funzione finanziaria e amministrativa del futuro Comune unico, mediante ricognizione delle strutture esistenti, delle competenze e delle dotazioni organiche, nonché predisposizione della macrostruttura organizzativa e dei modelli di raccordo tra area finanziaria e altri settori dell'ente;
 - integrazione e armonizzazione dei sistemi contabili, dei flussi autorizzativi e dei sistemi di controllo interno, inclusa la definizione del modello unitario di gestione finanziaria, dei flussi di programmazione, del PEG e del controllo di gestione;
 - supporto alla costruzione del sistema finanziario del nuovo Comune di Pescara, mediante ricognizione dei bilanci, dei residui e delle principali poste finanziarie, definizione dei criteri di armonizzazione contabile e predisposizione dello schema operativo del primo bilancio del nuovo ente;
 - coordinamento tecnico-operativo della fase transitoria di integrazione amministrativa, in raccordo con l'Ufficio di Fusione e con le altre cabine di regia, mediante monitoraggio delle attività, predisposizione di documentazione tecnica, linee guida operative e trasferimento dei modelli organizzativi e procedurali al nuovo ente;
3. L'Ufficio di coordinamento svolge, altresì, una funzione di rappresentanza unitaria nei tavoli tecnici, nei gruppi di lavoro e nei procedimenti di consultazione organizzati dalla Regione Abruzzo o da altri soggetti coinvolti nella gestione economico-finanziaria dell'ente o da altri enti o agenzie, garantendo un'interlocuzione coordinata e coerente dei Comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore nella fase di transizione verso il nuovo Comune di Pescara.

ART. 3 SEDE E COMUNE CAPOFILA

1. Il Comune di Montesilvano svolge il ruolo di Comune capofila della presente Convenzione.
2. La sede dell'Ufficio di coordinamento per la funzione tributi comunali è individuata presso il Municipio di Montesilvano, sito in Piazza Armando Diaz, 1.
3. Le attività dell'Ufficio potranno essere svolte anche nelle sedi dei Comuni di Pescara e Spoltore, sulla base della programmazione delle attività di cui al successivo art. 5.

ART. 4 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

1. L'Ufficio di coordinamento per la funzione servizi finanziari è incardinato nella macrostruttura di tutti e tre i Comuni associati, come unità organizzativa specifica e con distinto centro di costo.
2. Il Dirigente responsabile dell'Ufficio di coordinamento sarà nominato dal Sindaco del Comune capofila, sentiti i Sindaci degli altri due Comuni associati.
3. L'Ufficio di Coordinamento è composto da: Dirigente Responsabile del Comune capofila; Dirigente di altro Comune, individuato dal rispettivo Sindaco; Responsabile EQ, individuato dal Sindaco del Comune privo di dirigenza.
4. Il Responsabile dell'Ufficio di Fusione sovrintende e coordina le attività dei Dirigenti Responsabili delle funzioni associate e delle Cabine di Regia ed esercita poteri sostitutivi in caso di inerzia.
5. I Comuni convenzionati si impegnano a consentire l'utilizzo del personale, dei mezzi, delle strutture, dei locali e delle attrezzature in base a quanto verrà approvato, su proposta del Responsabile dell'Ufficio di coordinamento, d'intesa con il Dirigente responsabile dell'Ufficio di fusione, dalla Conferenza dei Sindaci.
6. I beni messi a disposizione dai singoli enti rimangono di loro proprietà fino a fusione avvenuta e potranno essere concessi ad uso gratuito limitatamente alle finalità della gestione oggetto della presente convenzione. L'acquisto di eventuali nuovi beni viene deciso dal Responsabile dell'Ufficio di coordinamento, d'intesa con il Dirigente responsabile dell'Ufficio di fusione, e può essere effettuato pro quota o a intero carico di un Ente convenzionato, che in tal caso ne acquisisce la proprietà.

ART. 5 CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA' DA SVOLGERSI DURANTE L'ESERCIZIO ASSOCIATO

1. Al fine di corrispondere al dettato della legge regionale in merito all'attivazione dell'Ufficio di coordinamento e di sviluppare le potenzialità da conseguirsi con la successiva gestione associata tramite convenzione, si riporta il cronoprogramma delle attività da attuarsi nel periodo di efficacia della stessa (luglio – dicembre 2026, suddivise per bimestri):

Attività	B1	B2	B3
1. Armonizzazione regolamentare e procedurale			
Analisi comparata dei regolamenti di contabilità, controlli interni e organizzazione			
Definizione dell'impianto regolamentare unitario del nuovo Comune di Pescara			
Predisposizione delle bozze dei regolamenti unificati			
Standardizzazione di determine, delibere, liquidazioni e atti contabili			
2. Integrazione dei sistemi informativi e delle banche dati			
Ricognizione dei software gestionali e dei contratti in essere			
Verifica compatibilità delle piattaforme e definizione scenari di convergenza			
Definizione del modello di integrazione delle banche dati contabili e documentali			
Predisposizione del piano di migrazione documentale e informatica			
Avvio attività di allineamento delle banche dati e dei flussi documentali			
3. Definizione dell'assetto organizzativo del futuro ente			
Ricognizione delle strutture organizzative e delle competenze esistenti			
Analisi delle dotazioni organiche dei tre enti			
Definizione preliminare della macrostruttura del Comune unico			

Definizione della dotazione organica della funzione finanziaria e amministrativa			
Definizione dei modelli di raccordo tra area finanziaria e altri settori			
4. Integrazione dei sistemi contabili e di controllo			
Analisi comparata dei sistemi contabili e dei flussi autorizzativi			
Definizione del modello unitario di gestione contabile e finanziaria			
Integrazione dei sistemi di controllo interno e monitoraggio degli equilibri			
Definizione dei flussi unitari di programmazione, PEG e controllo di gestione			
5. Predisposizione del sistema finanziario del nuovo ente			
Ricognizione dei bilanci, dei residui e delle principali poste finanziarie			
Definizione dei criteri di armonizzazione contabile e dei centri di responsabilità			
Predisposizione dello schema operativo per il bilancio del nuovo Comune di Pescara			
Supporto tecnico alla costruzione del primo bilancio del nuovo ente			
6. Coordinamento generale della transizione amministrativa			
Raccordo operativo con l'Ufficio di Fusione e le altre cabine di regia			
Monitoraggio dello stato di avanzamento delle attività di integrazione			
Redazione documentazione tecnica e linee guida operative per il Comune unico			
Trasferimento modelli organizzativi, procedure e strumenti al nuovo ente			
7. Relazione finale e documentazione per la consegna al nuovo Comune di Pescara			
Redazione del documento di sintesi del modello gestionale unitario			
Trasferimento dati, atti, modelli operativi e linee guida al nuovo ente			

2. Il cronoprogramma può essere sottoposto a revisione su proposta del Responsabile dell'Ufficio di fusione, previa approvazione della Conferenza dei Sindaci, nel caso di proroga dell'istituzione del nuovo Comune di Pescara.

ART. 6 PROGRAMMAZIONE ANNUALE E RIPARTO DEI COSTI

1. Per il funzionamento dell'Ufficio di coordinamento i Comuni convenzionati si impegnano a stanziare annualmente nei propri bilanci di previsione le somme di propria competenza, tenuto conto delle previsioni di spesa correlate al piano annuale, su proposta del Responsabile dell'Ufficio di coordinamento, d'intesa con il Dirigente responsabile dell'Ufficio di fusione, approvato dalla Conferenza dei Sindaci.
2. Le spese relative alla presente convenzione vengono ripartite tra i Comuni base ai seguenti criteri:
 - a) rimangono a carico di ciascun Comune le spese di personale correlate alle unità assegnate all'Ufficio alla data di inizio dell'esercizio associato;
 - b) rimangono a carico di ciascun comune gli altri costi diretti e indiretti da sostenere o già sostenute per la funzione servizi finanziari e per i relativi Uffici;
 - c) sono ripartite in base popolazione residente in ciascun Comune al 31 dicembre dell'anno precedente tutte le eventuali nuove spese, relative sia al personale che al funzionamento dell'Ufficio di coordinamento, contenute nei programmi delle attività approvati dalla Conferenza dei Sindaci per l'anno 2026 e seguenti.
3. L'attività oggetto del presente accordo in quanto attività istituzionale, non rientra nelle attività di cui agli art. 2135-2195 del Codice civile pertanto, la stessa, non configura operazione rilevante ai fini iva, ai sensi dell'art. 4, comma 5, del DPR 633/72.

ART. 7 FORME DI CONSULTAZIONE E RELAZIONE ANNUALE

1. Per l'esame di questioni di competenza generale è istituita la Conferenza dei Sindaci, formata dai Sindaci dei Comuni aderenti o loro delegati. La Conferenza è convocata e presieduta dal Sindaco del Comune capofila.
2. Delle sedute della Conferenza viene redatto apposito verbale.
3. La Conferenza dei Sindaci, con la collaborazione del Dirigente responsabile dell'Ufficio di fusione, promuove ogni possibile forma di consultazione dei Comuni convenzionati in merito agli aspetti fondamentali dell'attività dell'ufficio di coordinamento, fatto salvo quanto per previsione di legge resta di specifica competenza dei singoli Comuni.
4. Contestualmente all'approvazione del rendiconto della gestione, è trasmessa ai Comuni associati una relazione annuale sull'attività svolta dall'Ufficio di coordinamento.

ART. 8 PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

1. L'Ufficio di coordinamento effettua trattamenti di dati personali in qualità di "Contitolare" del trattamento, essendo qualificati i Comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore come contitolari del trattamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 Regolamento UE 679/2016 (GDPR).
2. Al fine di garantire la conformità dei trattamenti di dati personali alla normativa vigente i Comuni sottoscrivono specifici accordi di Contitolarità.

ART. 9 CONTROVERSIE

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra gli Enti anche in caso di contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.
2. Le controversie giudiziarie sono regolate dall'art. 133, c. 1, lett. a), n. 2, del codice del processo amministrativo di cui al d.lgs. n. 104/2010, in quanto accordo tra pubbliche amministrazioni.

ART. 10 DISPOSIZIONI FINALI E RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si rimanda alle norme del Codice civile applicabili, al D.lgs. 267/2000 ed alle specifiche normative vigenti in materia.

ART. 11 SPESE DI REGISTRAZIONE

1. Il presente atto, redatto in unico originale in esenzione da imposta di bollo, non è sottoposto a registrazione ai sensi dell'art. 1 della Tabella allegata al D.P.R. n. 131/1986.

Documento firmato digitalmente

Il Sindaco del Comune di Pescara
Carlo Masci

Il Sindaco del Comune di Montesilvano
Ottavio De Martinis

Il Sindaco del Comune di Spoltore
Chiara Trulli